

# **COMUNE DI ANGIARI**

**CAPITOLATO D'APPALTO PER  
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE,  
EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI AD  
ESCLUSIONE DI: SANZIONI PER  
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E  
CANONE UNICO PATRIMONIALE  
PUBBLICITA' ED AFFISSIONI.**

## **Articolo 1 - Oggetto dell'appalto**

1. Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali ad esclusione di: sanzioni per violazioni al codice della strada e canone unico patrimoniale componente pubblicità ed affissioni.
2. Sono oggetto dell'affidamento ulteriori entrate introdotte *ex-novo* da specifica disposizione legislativa durante la vigenza del contratto.
3. E' compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti al presente bando, che non siano ancora state affidate e riscosse dal precedente concessionario, purchè non ancora prescritte.
4. L'affidatario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti relative al personale impiegato, alle prestazioni, alle forniture, alle provviste, alle strutture, alle strumentazioni.
5. Con il presente appalto vengono trasferite all'affidatario tutte le potestà e pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente le entrate di cui al precedente comma 1; l'affidatario sarà pertanto il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare tutte le relative procedure, comprese quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti riconoscono al Comune, i cui poteri sono conseguentemente da intendersi trasferiti all'affidatario.

## **Articolo 2 - Requisiti e modalità dell'appalto.**

L'Amministrazione Comunale di Angiari (nel prosieguo denominata semplicemente "Comune") provvede all'affidamento dei servizi previsti al precedente articolo 1 ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui al D.M. 101 del 13.04.2022 (G.U. n. 174 del 27.07.2022 ed entrata in vigore dal 11.08.2022) ed ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 con capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 25/03/2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010, salvo che non si tratti di soggetti a prevalente partecipazione pubblica, ai quali non si applica la misura minima di capitale, come previsto dal comma 13 *sexies* dell'art. 38 della Legge 122/2010, di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78.

Il sopra richiamato D.M. 101 del 13.04.2022 (G.U. n. 174 del 27.07.2022) prevede che le iscrizioni nell'albo eseguite ai sensi del previgente decreto n. 289 del 11.09.2000 (ora abrogato) continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e gli iscritti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo, presentano

una dichiarazione in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dal nuovo regolamento per l'iscrizione all'albo.

### **Articolo 3 - Durata del contratto**

1. La durata del contratto è stabilita in anni tre (3) con decorrenza dalla data di stipula del contratto più eventuale proroga tecnica di 6 mesi, fatta salva la necessità di una decorrenza successiva qualora l'espletamento della gara e/o l'esecuzione dei successivi controlli si protraggano oltre il termine.
2. Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta.
3. L'affidatario, relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza dell'affidamento, dovrà comunque portare a termine il servizio di riscossione coattiva fino alla presentazione delle liste di inesigibilità, anche dopo la scadenza del contratto. In ogni caso, deve procedere alla conclusione di ogni procedimento, non oltre il termine di 18 mesi dalla consegna da parte dell'Ente della relativa Lista di carico.

### **Articolo 4 - Decadenza dall'appalto**

1. L'affidatario incorre nella decadenza dalla gestione del servizio in caso cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. E' riservata al Comune la facoltà di dichiarare la decadenza durante tutto il periodo di affidamento dell'appalto per i seguenti motivi:
  - per ripetute irregolarità nella gestione dei tributi oggetto dell'appalto;
  - per l'impossibilità di effettuare accessi e verifiche sull'operato della ditta;
  - per non avere prestato cauzione o per mancato reintegro della stessa entro 30 giorni dalla sua riduzione di cui al successivo articolo;
  - per gravi e reiterate violazioni degli obblighi stabiliti dal presente capitolato;
  - per scioglimento, cessazione, fallimento dell'impresa o apertura di altra procedura concorsuale.

Le violazioni indicate nel presente comma devono essere contestate a mezzo PEC all'affidatario che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni.

3. La decadenza dell'appalto, prevista ai precedenti commi, avviene mediante apposito motivato provvedimento da notificare all'affidatario nelle forme consentite dalla legge. La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'appaltatore dovrà, comunque,

assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee.

4. Scaduto il termine di cui al precedente comma, l'affidatario cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; a tale scopo il Comune diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti all'appaltatore e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore stesso.
5. Rimane ferma la responsabilità dell'appaltatore per ogni danno conseguente alla decadenza previste dal presente articolo, salve le ulteriori responsabilità.
6. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per la gestione del servizio effettuata fino alla data di decadenza dell'appaltatore, al netto di eventuali danni di cui al precedente comma.

#### **Articolo 5 - Altre obbligazioni dell'affidatario e responsabilità**

L'affidatario con il presente capitolato si obbliga:

- a) a rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione;
- b) a contrarre per tutta la durata dell'appalto una polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con massimali non inferiori ad €. 1.000.000,00 (euro un milione/00) per dare copertura ai rischi ed ai danni di cui alla precedente lett. a), escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa;

#### **Articolo 6 - Servizio di riscossione coattiva**

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge e con le modalità indicate dal presente capitolato, il Comune può affidare all'appaltatore lo svolgimento delle attività di riscossione coattiva delle seguenti entrate: tributarie, extratributarie e patrimoniali ad esclusione di: sanzioni per violazioni al codice della strada e canone unico patrimoniale componente pubblicità ed affissioni. Sono oggetto dell'affidamento ulteriori entrate introdotte *ex-novo* da specifica disposizione legislativa durante la vigenza del contratto.
2. L'appaltatore deve essere iscritto nell'albo di cui all'art. 53, comma 1 del DLgs. 446/1997.

3. L'appaltatore diventa titolare della gestione del servizio di riscossione, assumendosi l'intera responsabilità e subentrando al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore. L'appaltatore si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito del Comune, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuyente.
4. L'appaltatore si obbliga a portare a termine le procedure iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza dell'appalto, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione del servizio e delle entrate date in affidamento dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.
5. L'appaltatore deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a variazioni della normativa. I programmi informatici dovranno essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Ente, senza alcuna spesa aggiuntiva per l'Ente stesso.
6. L'appaltatore deve consentire all'Ente l'accessibilità in consultazione del proprio sistema informatico al fine di potere visionare le attività svolte su ciascuna entrata affidata in concessione, sulle singole posizioni dei contribuenti e su richiesta deve fornire al Comune le banche dati, senza alcuna spesa aggiuntiva per l'Ente.
7. L'appaltatore si obbliga, al termine dell'appalto, a restituire banche dati utilizzate su supporto informatico compatibile con le indicazioni fornite dal Comune, senza al riguardo pretendere alcun rimborso.

## **Articolo 7 - Modalità di espletamento del servizio**

1. L'appaltatore provvede, tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale e/o altre forme previste dalla legge, al recupero delle entrate non riscosse dal Comune in via ordinaria, tramite le procedure esecutive nel territorio nazionale previste dalla legislazione vigente.
2. Per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche se riferiti ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, le attività di riscossione sono regolate dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge 160/2019, fermo restando che, per espressa indicazione del comma 804 della citata legge, le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal Testo Unico di cui al R.D. 639/1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.
3. Il Comune invierà periodicamente all'appaltatore l'elenco dei debitori morosi, suddiviso per tipologia di credito, anno di riferimento, estremi di fattura o documento equipollente o

avviso di accertamento/accertamento esecutivo, importo del credito, degli eventuali interessi, sanzioni e spese da recuperare.

4. Entro il termine di 45 giorni dalla trasmissione delle liste di carico dovrà essere inviata al debitore l'informativa prevista dall'art. 1, comma 795, della Legge 160/2019 e, per gli atti emessi prima del 1 gennaio 2020 notificata l'ingiunzione fiscale, con tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia.
5. Scaduti i termini per il pagamento degli importi dovuti previsti dalla normativa vigente in materia, senza che lo stesso sia stato effettuato, ed in mancanza di sospensione accordata, l'appaltatore è obbligato ad attivare le procedure di espropriazione forzata, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle vigenti norme ordinarie e speciali e a svolgere ogni attività idonea al recupero del credito, in base alla valutazione della situazione patrimoniale e reddituale, tramite le procedure di fermo amministrativo di veicoli a motore, di pignoramento presso terzi, di pignoramento di fitti e pigioni e, fatte salve le limitazioni di legge, di iscrizione di ipoteca e pignoramento mobiliare e immobiliare. Tali procedure dovranno espletarsi su tutto il territorio nazionale.
6. Qualora richiesto dal contribuente, l'appaltatore potrà procedere alla rateizzazione ovvero alla sospensione delle somme dovute. Le rateizzazioni e le sospensioni dovranno essere concordate con il Comune.
7. L'appaltatore è obbligato alla redazione e trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario di una relazione annuale dettagliata del servizio svolto, dalla quale emerga una valutazione generale sull'andamento della gestione e sui risultati conseguiti, i dati sullo stato della riscossione, evidenziando le partite incagliate con relativa motivazione e le eventuali iniziative ritenute idonee per migliorare la riscossione.
8. Sono poste a carico del contribuente escusso le spese di notifica, di esecuzione, e tutte le somme eventualmente dovute per imposte di bollo e di registro, diritti e per il Contributo unico sulle spese di giustizia di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 115/2002, ove dovuto.
9. Nella eventualità di persistenza di situazioni che rendono assolutamente impossibile la riscossione del credito, quali a titolo esemplificativo: insussistenza di attività, irreperibilità assoluta di persona o di beni mobili e/o immobili, precedenti esecuzioni, esistenza di beni pignorabili, il Concessionario trasmette al Comune entro 48 mesi dall'affidamento del lotto l'elenco delle quote ritenute inesigibili.

L'appaltatore dovrà attivarsi presso le sedi istituzionali al fine di ottenere l'accesso a tutte le informazioni ad esso utili e necessarie al fine dell'esecuzione dell'incarico. A titolo esemplificativo: sistema informativo del MEF, banche dati nazionali relative all'anagrafe tributaria, banche dati relative agli immobili SISTER, Camera di Commercio, PRA, ACI ecc. In tutte le fasi indicate nel presente articolo e per tutte le altre previste dal capitolato, l'appaltatore ha l'obbligo di interagire con l'Ente al fine del pronto ed efficace svolgimento del servizio.

## **Articolo 8 - Pagamenti e incassi**

1. L'Ente dispone di apposito conto corrente dedicato a tale riscossione presso il proprio tesoriere a cui l'appaltatore verrà abilitato alla sola consultazione, a seguito della definizione delle procedure di affidamento dell'appalto;  
In particolare, l'appaltatore è tenuto ad assicurare che il pagamento delle somme dovute dai contribuenti possa essere effettuato:
  - a mezzo bonifico:
  - tramite servizi di home banking ovvero piattaforma pagoPA o Mypay.
2. Per somme incassate si intendono, le somme che risultano effettivamente accreditate su conto corrente dedicato di cui al punto precedente e per le quali l'appaltatore stesso sia venuto in possesso dei relativi incassi potendo accedere alla consultazione di tale conto;
3. L'appaltatore fatturerà mensilmente i seguenti importi in relazione alle risultanze presenti sul conto corrente dedicato di cui al comma 1):
  - dei corrispettivi maturati dall'appaltatore;
  - delle spese di notifica degli atti della riscossione coattiva pagati dai contribuenti;
  - delle spese sostenute dall'appaltatore per le procedure esecutive recuperate dai contribuenti;
  - delle spese sostenute dall'appaltatore e non recuperate dai contribuenti, relativamente alla mancata notifica degli atti, al discarico o sgravio, agli annullamenti; in questi casi si applica quanto disposto dal D.M. 21 novembre 2000.
4. Entro 36 mesi dall'affidamento del lotto, l'appaltatore presenta elenco formale e documentato dei crediti inesigibili;
5. Entro i successivi 4 mesi l'Ente verifica, anche a campione, l'inesigibilità dei crediti, concede il discarico e autorizza l'appaltatore a richiedere le somme spettanti secondo le disposizioni di cui al D.M. 21 novembre 2000;
6. In caso di esito negativo del controllo, l'appaltatore è obbligato entro i successivi 90 giorni

dalla comunicazione ad attivare le procedure coattive richieste dall'Ente al fine di ottenere l'eventuale scarico per inesigibilità.

#### **Articolo 9 - Altri compiti dell'appaltatore**

1. L'appaltatore non è responsabile per qualsiasi eccezione opposta dal debitore relativa al rapporto di credito intercorrente tra l'Ente creditore ed il debitore stesso.
2. L'appaltatore è tenuto a costituirsi in giudizio in caso di eventuali giudizi di opposizione alle procedure esecutive.
3. L'ente è tenuto a rimborsare all'appaltatore le spese procedurali sostenute solo nel caso di eccezioni relative al rapporto di credito intercorrente tra l'ente creditore ed il debitore stesso;

#### **Articolo 10 - Riservatezza delle informazioni**

L'appaltatore riconosce che tutte le informazioni relative all'esecuzione del presente incarico, rivestono carattere confidenziale e segreto e, pertanto, si impegna a non divulgare ed a utilizzare le stesse solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto.

#### **Articolo 11 - Corrispettivo**

Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva l'Ente riconoscerà all'affidatario l'aggio calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive) nella misura risultante dall'offerta presentata, oltre l'iva se e in quanto dovuta.

1. L'aggio sulle somme riscosse posto a base di gara è pari al (9%);
2. L'aggio riconosciuto all'affidatario nella misura risultante dall'offerta presentata, al netto degli oneri fiscali, se ed in quanto dovuti, non sono soggetti a revisione, né ad aggiornamento Istat, per tutta la durata del contratto.
3. L'appaltatore metterà a carico dei debitori e/o a carico dell'Ente i corrispettivi (aggio), le spese postali, i diritti e le competenze secondo quanto previsto dal D.M. 21 novembre 2000 e s.m.i.;
4. Tutte le spese derivanti o connesse all'espletamento dell'attività di riscossione coattiva (spese relative a procedure esecutive e cautelari, spese di notifica, spese giudiziali, imposte,



tasse, diritti, verifiche anagrafiche, verifiche di stati mobiliari e immobiliari etc.) sono ad esclusivo carico dell'appaltatore il quale potrà rivalersi nei confronti dei soggetti inadempienti, nella misura e con le modalità di cui all'art. 1, comma 803, lettere a) e b) della Legge 160/2019.

5. Nessun altro onere aggiuntivo deve essere posto a carico dei soggetti debitori in ragione del servizio, ad eccezione di quelli tassativamente previsti dalla legge. Nessuna quota di tali spese è dovuta dal Comune di Angiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.

6. Rimarranno a carico del Comune le spese di cui al precedente comma 5 qualora le stesse non vengano recuperate dal debitore moroso, nonché quelle sostenute per il recupero di somme successivamente oggetto di discarico per inesigibilità, nel caso di sgravio dovuto ad errore dell'Ente. Viceversa nel caso di sgravio dovuto ad errore dell'appaltatore, tutte le spese rimarranno a carico dello stesso appaltatore e non saranno in alcun modo rimborsate.

7. Resta a carico dell'appaltatore il costo della gestione del contenzioso per le attività espletate e per ogni altra attività ad esso riconducibile.

8. Non potranno essere formulate richieste di compensi aggiuntivi, qualora non fosse raggiunto il valore ipotetico dell'affidamento dell'incarico in sede di gara, poiché si tratta di una mera stima presunta del valore massimo complessivo, non vincolante per il Comune.

9. L'importo stimato a base di gara è pari ad € 3.150,00 iva esclusa risultante dalla applicazione dell'aggio posto a base di gara (9%), moltiplicato per l'ammontare complessivo delle somme presunte da porre in riscossione coattiva per tutta la durata del contratto (€ 35.000,00).

## **Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto di subappalto**

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che il Comune non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimpresa o piccola impresa (v. art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

### **Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi dell'art. 3 c. 8 della L. 136/2010 (modificata ed integrata dal D.L. 187/2010), l'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa, pena la risoluzione del contratto, tutte le transazioni finanziarie devono essere eseguite tramite istituto bancario o Poste Italiane spa.
2. L'ente, l'appaltatore e tutti gli eventuali appaltatori, dovranno fornire nei termini previsti tutte le informazioni sui conti correnti dedicati, previste dall'art. 3 c.7 della L. 136/2010. Tutte le transazioni finanziarie, riferite al servizio in oggetto, dovranno sempre riportare il Codice Identificativo gara (CIG).

### **Articolo 14 - Cauzione**

1. L'appaltatore, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia definitiva per l'esecuzione nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016;
2. La cauzione definitiva, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere le seguenti clausole:
  - a) validità non inferiore alla durata del contratto;
  - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale;
  - d) l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C.
3. L'importo della cauzione è ridotto del 50% per l'operatore affidatario in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; a tale garanzia si applicano le ulteriori riduzioni previste dall'art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016.
4. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva nei casi previsti dall'art. 103, comma 2, D.Lgs. 50/2016, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto.

### **Articolo 15 - Controllo sulla gestione**

1. Il servizio affidato è svolto sotto la vigilanza del Comune che verifica l'operato

dell'appaltatore, il rispetto dei tempi e delle modalità di effettuazione della gestione, i criteri di efficienza e di economicità posti in essere, l'attuazione ed il rispetto delle disposizioni del presente capitolato, nonché delle vigenti normative.

2. L'appaltatore è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune intenda eseguire o fare eseguire e a fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che le saranno richiesti.
3. Il Comune ha il potere di esercitare ogni forma di controllo, di sorveglianza, di verifica ed esame degli atti dell'attività gestionale a mezzo Servizio Finanziario dal quale il servizio dipende.

#### **Articolo 16 - Facoltà di recesso**

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di PEC la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso l'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

#### **Articolo 17 - Violazione delle disposizioni del presente capitolato e penalità**

Il Comune, in caso di inadempienze degli obblighi previsti nel presente capitolato applicherà, in relazione alla gravità delle mancanze accertate, per ogni infrazione commessa, una penale da notificarsi alla ditta affidataria nei termini e nei modi di legge.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 10 e salvi i maggiori danni che il Comune abbia a subire, si individuano le seguenti fattispecie soggette alle penali indicate:

- per la mancata assunzione del servizio alla data stabilita, € 500,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni naturali e consecutivi;
- per la mancata effettuazione delle attività previste dall'art. 4 con le scadenze ivi o in altri articoli indicate, 300,00 per ogni giorno di ritardo;
- per ogni interruzione anche parziale del servizio, Euro 200,00;

- per ogni mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale, Euro300,00
- per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, alle disposizioni impartite dal Comune o previste dai regolamenti o in caso di negligenza nell'esecuzione dei servizi o di mancato rispetto degli impegni assunti nel progetto tecnico proposto in sede di gara, verrà applicata una penale di € 500,00.

La ditta affidataria entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale contestazione da parte del Comune notifica allo stesso le proprie ragioni e difese. Entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi l'Ente notifica alla ditta affidataria il provvedimento di archiviazione, ovvero il provvedimento di irrogazione delle penali e/o la decadenza dell'affidamento. Sono fatti salvieventuali diversi termini del procedimento.

Ferma restando l'applicazione della penale, qualora la ditta affidataria non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito alla ditta affidataria delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo addebitato sulla cauzione.

La ditta affidataria deve procedere al pagamento delle penalità comminate entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del provvedimento. Qualora la ditta affidataria, entro tale termine, non effettui il pagamento, l'ammontare delle penali sarà prelevato dalla garanzia definitiva.

Il pagamento delle penalità non esonera la ditta affidataria dal risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune, o a terzi, in dipendenza del proprio inadempimento.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a cause di forza maggiore dimostrate o cause imputabili all'Amministrazione.

## **Articolo 18 - Controversie**

1. Le controversie che dovessero insorgere fra il Comune e l'appaltatore, sia durante il periodo dell'appalto che al termine del medesimo, esperito un tentativo di bonaria definizione entro 90 giorni dalla contestazione, sarà devoluta al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.
2. Per quanto non disposto dal presente Capitolato d'appalto si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile.

## **Articolo 19 - Appalto, relativi adempimenti e spese contrattuali**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il presente capitolato d'appalto;
  - b) le norme previste nel disciplinare di gara ;
  - c) la documentazione presentata dall'appaltatore in sede di gara;
2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto disposto dal Capo IV, Sezione I, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
3. Le condizioni offerte dall'appaltatore in fase di gara sono immediatamente vincolanti per lo stesso, il quale dovrà dare regolare esecuzione agli obblighi contrattuali anche nelle more dell'aggiudicazione definitiva e della stipulazione del contratto.
4. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, l'appaltatore è tenuto a presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto, compreso il deposito spese contrattuali di cui al successivo punto ed il deposito cauzionale definitivo di cui all'art.21.
5. La mancata stipulazione del contratto e/o la mancata costituzione della garanzia definitiva determinano la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte del Comune della cauzione provvisoria, richiesta in sede di gara, e l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta concorrente che segue nella graduatoria.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto per imposte, tasse, diritti ed accessori sono a carico dell'appaltatore.
7. L'appaltatore è tenuto a dare esecuzione ad ogni eventuale adempimento normativo connesso alla comunicazione e/o trasmissione della convenzione al Ministero ed agli organi competenti.

## **Articolo 20 - Rinvio alla normativa generale e speciale**

- Legge del 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- D.Lgs.vo 31 dicembre 1992, n. 546 "Nuovo processo tributario";
- D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assistenziali;
- D.Lgs.vo 9.4.2008, n. 81 in materia di sicurezza dei lavoratori;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme generali e speciali di legge.